

GdN
14/6/05

IL CASO. ACCOLTO IL RICORSO DI UNA CANDIDATA CHE ASPIRAVA AL POSTO DI RICERCATORE PRESSO LA FACOLTÀ DI GEOLOGIA DELLA FEDERICO II

Concorso-lampo, tutto da rifare

La Commissione riduce il tempo a disposizione per le prove, ma il Tar le annulla

Ma l'Ateneo napoletano potrebbe fare appello al Consiglio di Stato. Gli esaminatori avevano concesso agli aspiranti 5 e 4 ore contro le 8 previste dal regolamento. I giudici amministrativi: «Non c'era nessuna discrezionalità, bisognava attenersi alla norma». Già nel 2003 si era verificato un caso analogo.

IVAN DE LUCA

Il candidato ha avuto tutto il tempo a disposizione rispetto a quello che era previsto dal bando di concorso. Per questo motivo il tribunale amministrativo regionale della Campania (il sezione, presidente Onorato, estensore Pannofino) ha annullato il concorso per un posto di ricercatore alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (Geologia) indetto nel 2003 dall'Università "Federico II" di Napoli. Insomma, il concorso è da rifare. L'Ateneo, però, potrà fare appello contro la decisione del Tar Campania al Consiglio di Stato. La vicenda ha avuto inizio nel 2003 quando l'Ateneo napoletano ha indetto un concorso per la copertura di 49 posti - di diverso profilo - tra cui per ricercatore alla facoltà di Scienze. Si avevano le procedure, si voluta il possesso dei requisiti. Tutto regolare fino all'espletamento delle due prove d'esame, fissate il 2 ed il 3 febbraio dello scorso anno, durante le quali ai candidati sono state assegnate, rispettivamente, 5 ore e 4 ore, a fronte della durata massima di 8 ore, come previsto invece dal bando di concorso. Una candidate risultata non vincitrice, assistita dagli avvocati Alfredo fa-

duzza e Alessandro Biondo, ha presentato ricorso al Tar. I magistrati amministrativi hanno accolto la tesi dei difensori. L'indicazione della durata massima per lo svolgimento della prova è vincolante e dunque non può essere assolutamente ridotta dalla commissione d'esami. Una tesi già sostenuta, tra l'altro, dal Consiglio di Stato con una sentenza del 2003 che aveva bocciato sempre lo stesso Ateneo per un caso analogo a questo.

«Non si tratta - scrivono i giudici - di una norma inerte a prefiggere un limite massimo di durata entro il quale è consentito alla Commissione, in modo del tutto discrezionale, di stabilire il tempo da concedere ai candidati per ciascuna prova ma, al contrario, come disposizione volta a definire, in modo vincolante, il termine massimo entro il quale ciascun candidato deve attendere alla conclusione di ciascuna prova». «L'altra parte - si legge ancora nella sentenza - pare a vedere per sua ipotesi optare per la speculare opzione interpretativa, pare al Collegio difficilmente in linea con il canone di ragionevolezza la concessione ai candidati di un tempo oltre modo ristretto (pochi ore) per lo svolgimento della seconda prova che, consistente nel commento di una



santenza, non l'esigenza di una preventiva lettura della stessa, prima ancora dell'approfondimento dei profili giuridici nella stessa ipotesi, così presentando inevitabili margini di difficoltà. Sulla base di questi presupposti, dunque, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso della candidata annullando il concorso che ora va subito ripetuto. È assai probabile, tuttavia, che l'Università decida di proporre un ricorso al Consiglio di Stato per far valere la propria opinione. Insomma, la battaglia giudiziaria per un posto alla facoltà di Geologia è tutt'altro che conclusa.